



Scheda informativa

COVID-19 (Coronavirus): Trattamento con ossigeno, capitolo 14.10 dell'Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)

Data: 4 maggio 2020

Raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Nella lotta alla COVID-19, il trattamento dei pazienti con ossigeno solleva diverse domande. L'UFSP emana le seguenti raccomandazioni per garantire una prassi uniforme in tutta la Svizzera.

1) Prescrizioni ripetibili per l'impiego di apparecchi per inalazione e terapia respiratoria, per le quali non è ancora pervenuta una domanda di garanzia di assunzione dei costi all'assicuratore-malattie:

Gli assicuratori-malattie sono invitati a procedere con il necessario pragmatismo e a continuare a rimborsare i costi delle terapie con questi apparecchi per la durata della situazione straordinaria ai sensi dell'articolo 7 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie; LEp), anche se non è ancora pervenuta loro una domanda di garanzia di assunzione dei costi per le relative prescrizioni mediche.

2) Ossigenoterapia:

Il trattamento con ossigeno effettuato al domicilio del paziente è disciplinato nel capitolo 14.10 (Ossigenoterapia) dell'Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). Per questa terapia sono a disposizione diversi sistemi con gli stessi benefici dal punto di vista terapeutico. Tenuto conto del consumo, del periodo di utilizzazione e del bisogno per la mobilità si deve scegliere il sistema di volta in volta più economico.

Nel trattamento con ossigeno si distingue fra terapia a breve scadenza e terapia a lunga scadenza: nella prima si possono continuare a usare le bombole di ossigeno compresso; nella seconda, invece, l'uso di queste bombole risulta obsoleto e non economico.

L'UFSP ritiene che il trattamento successivo con ossigeno dei pazienti COVID-19 dimessi dall'ospedale sia nella maggior parte dei casi da considerarsi come una terapia a breve scadenza (ossigenoterapia provvisoria). Nel caso di una prescrizione medica di questo tipo vanno osservate le limitazioni vigenti nell'EMAp.

Un'eventuale assunzione dei costi di un'ossigenoterapia a lunga scadenza (affezione cronica diagnosticata dal medico) prescritta a un paziente COVID-19 necessita della previa, e speciale, garanzia di assunzione dei costi da parte dell'assicuratore-malattie, che tiene conto della raccomandazione del proprio medico di fiducia. Anche in questo caso vanno osservate le limitazioni vigenti nell'EMAp.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, [Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch](#) [www.ufsp.admin.ch](#)

Il presente documento è disponibile anche in lingua tedesca e francese.